

COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

Prot. 4336 / 2019

Ordinanza n. 36 del 22-05-2019

ORDINANZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 4336 DEL 22/05/2019

Visti

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la legge Regionale n. 27 del 10/11/2009;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 42 del 08/11/2014.
- il verbale di accertata violazione n. 24/1-3 del 06/04/2016 della Legione Carabinieri "Marche" – Stazione di Comunanza- dal quale risulta che in data 20/03/2016 alle ore 04.10 a Comunanza in via Campo Sportivo n. 27 il sig. Ricciardi Matteo nato a Amandola, il [redacted] residente a Comunanza in via Campo Sportivo n. 27, si è reso responsabile della violazione dell'Ordinanza n. 42/2014 datata 08/11/2014 del Sindaco del Comune di Comunanza in quanto *"in qualità di gestore di esercizio pubblico, ometteva di osservare gli orari di chiusura, in particolare si accertava che non osservava le prescrizioni relative all'orario di chiusura stabilito con Ordinanza n. 42/2014, con la quale si imponeva la chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per le ore 03.00 in quanto giorno prefestivo, nella circostanza si accertava la presenza della porta d'ingresso aperta e degli avventori all'esterno in prossimità dell'ingresso"*

Individuato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. il sig. Ricciardi Matteo nato a Amandola il 06/04/1980, residente a Comunanza in via Campo Sportivo n. 27 in qualità di proprietario dell'Esercizio Pubblico *"CAMPANO CAFFE"* sito in Comunanza via Campo Sportivo n. 27.

Constatata la regolarità della notificazione effettuata in data 08/04/2016 così come disposto dall'art. 14 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Rilevato che sono inutilmente decorsi i termini previsti per il pagamento in misura ridotta;


Esaminati gli scritti difensivi presentati in data 27/04/2016 prot. 3169 dal sig. Ricciardi Matteo ed esaminate le controdeduzioni presentate dall'organo accertatore;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta l'infondatezza dell'accertamento della violazione, poiché come si evince dagli scritti difensivi e dalle controdeduzioni non è stato provato da parte degli organi accertatori il nesso tra le persone che erano presenti all'esterno dell'esercizio in prossimità dell'ingresso e l'attività svolta dallo stesso, tale da ritenere che il pubblico esercizio non avesse cessato ogni servizio o somministrazione agli avventori. Non è stato, infatti accertato nell'immediatezza dei fatti che le persone suddette stavano effettivamente fruendo dei servizi dell'esercizio.

Ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, co. 2,



COMUNE DI COMUNANZA

P.zza IV Novembre, 2
TEL. 0736/843820

C.A.P. 63087
FAX 0736/843835

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E-mail: vigilanza@comune.comunanza.ap.it

ORDINA

- l'archiviazione del verbale di accertata violazione n. 24/1-2 del 06/04/2016 e degli atti relativi, per le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate.

Opposizione

Ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 689/81, contro il presente atto può essere proposta opposizione avanti al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notificazione, decorsi inutilmente i quali il provvedimento diverrà esecutivo.

Dalla Residenza Municipale, lì 22-05-2019



Il Responsabile del Servizio
Rag. (FAUSTO RASCHIONI)